



Istituto Nazionale di Statistica

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZ. TERZA QUATER, N. 15862/2025, PUBBLICATA IN DATA 28.08.2025 NEL GIUDIZIO R.G. N. 10028/2021

In ottemperanza all'ordinanza del TAR del Lazio – Roma n. 15862/2025, con la quale è stata disposta la notifica per pubblici proclami nel giudizio R.G. n. 10028/2021, è pubblicato il presente avviso.

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di Registro Generale del ricorso:

- Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Terza – Quater.
- Numero 10028/2021 del Registro Ricorsi (R.G.) del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

2) Nome e cognome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata:

- Flavio Verrecchia - parte ricorrente.
- Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Cesare Balbo n. 16 (CAP 00184), domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi 12 - parte intimata.

3) Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso:



Istituto Nazionale di Statistica

Con il ricorso introduttivo sono stati impugnati dal Dott. Verrecchia i seguenti provvedimenti:

a) nota della Commissione esaminatrice n. 2045036/21 in data 11.06.2021 *"Diario ammessi al colloquio"*, pubblicata in data 17.6.2021 sulla pagina web del sito istituzionale dell'ISTAT (relativa al *"concorso pubblico, per titolo ed esame, a 4 posti di dirigente tecnologo di primo livello professionale"*), da cui si evince che il ricorrente non è stato ammesso alla successiva fase del detto concorso, né per l'area A) – *Strategia*, né per l'area B) – *Gestione dei processi statistici e dei processi organizzativi e amministrativi a supporto della produzione statistica*;

b) Verbale della Commissione esaminatrice n. 3 del 31.7.2020, reso pubblico attraverso la pubblicazione sulla menzionata pagina web soltanto in data 10.9.2021, con il quale la Commissione ha determinato i "Criteri valutazione dei titoli" dei candidati, stabilendo i criteri di attribuzione dei punteggi sia per l'Area A che per l'Area B (la fissazione dei criteri di valutazione vale per entrambe le aree);

c) graduatoria di merito del detto concorso, pubblicata il 9.9.2021 sul sito dell'Istituto;

d) ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con particolare riferimento a tutti i verbali della Commissione esaminatrice e a tutti gli atti infraprocedimentali.

Il Dott. Verrecchia, ritenendo di essere stato ingiustamente e irragionevolmente penalizzato, sia con l'introduzione (da parte della Commissione esaminatrice) di nuovi e diversi parametri valutativi (rispetto a quelli indicati nella lex specialis di concorso), sia dalla valutazione concretamente operata dai Commissari nei suoi confronti, con l'atto introduttivo ha chiesto:

"in sede cautelare, (di) sospendere tutti i provvedimenti impugnati, meglio descritti in epigrafe, previa audizione del sottoscritto difensore in Camera



Istituto Nazionale di Statistica

di Consiglio; "nel merito, (di) accertare, riconoscere e dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati e per l'effetto annullarli, con conseguente riconoscimento dell'obbligo dell'Istituto intimato di provvedere a rinnovare la valutazione dei titoli per entrambe le Aree A e B ed ai conseguenti adempimenti. In via istruttoria, ... che codesto ill.mo Collegio acquisisca dall'Amministrazione tutti gli atti del procedimento e, in particolare, tutti gli atti e documenti oggetto di istanza di accesso del Dott. Verrecchia ma ancora non in possesso del ricorrente e, comunque, impugnati".

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Il ricorso introduttivo, in particolare, era affidato al seguente unico motivo di diritto:

1) I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI AGLI ART. 97, COMMA 1, 24, 103 E 113 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1, D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487 – VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE INDICATI NEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI (PAR CONDICIO, TRASPARENZA E NON DISCRIMINAZIONE) - ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, PERPLESSITÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA

Successivamente, con l'acquisizione degli ulteriori documenti ottenuti dall'ISTAT nelle more del giudizio al TAR, a seguito di specifica istanza di accesso, il ricorrente ha tratto ulteriori conferme sull'irragionevolezza e/o ingiustizia dell'operato della Commissione esaminatrice nei propri confronti. In tal quadro, il Dott. Verrecchia ha presentato un (primo) atto di motivi aggiunti al ricorso n.r.g. 10028/2021, in cui si è evidenziato come gli esiti del concorso de quo siano contraddittori e incoerenti, non soltanto intrinsecamente, avendo a mente, dunque, le sole valutazioni del candidato Verrecchia, ma ancor di più sotto il profilo comparativo, con riferimento agli altri candidati.



Istituto Nazionale di Statistica

Il predetto (primo) atto di motivi aggiunti era affidato al seguente motivo di diritto:

I° MOTIVO AGGIUNTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS - VIOLAZIONE DELLE REGOLE GENERALI IN TEMA DI CONCORSI PUBBLICI - MANCATA ATTIVAZIONE DELLO STRUMENTO DEL SOCCORSO PROCEDIMENTALE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO, SVIAMENTO DI POTERE, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTE, PERPLESSITÀ.

Proprio perché, con il primo atto di motivi aggiunti testé menzionato, parte ricorrente ha evidenziato l'incongruenza e l'irragionevolezza dell'integrale operazione valutativa posta in essere dalla Commissione di gara, oltre a chiedere la condanna dell'Amministrazione resistente (previo annullamento dei provvedimenti gravati) *"al risarcimento in forma specifica con conseguente riconoscimento dell'obbligo dell'Istituto intimato di provvedere a rinnovare la valutazione dei titoli per entrambe le Aree A e B ed ai conseguenti adempimenti"*, il Dott. Verrecchia ha altresì chiesto (in subordine) di *"azzerare e rinnovare l'intera procedura concorsuale; ovvero ancora, in via estremamente degradata, condannarlo al risarcimento per equivalente economico dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio"*.

Successivamente, dagli ulteriori documenti rilasciati dall'ISTAT in data 24.5.2023, il Dott. Verrecchia ha ritenuto di evincere ulteriori e diverse illegittimità dell'operato della Commissione esaminatrice, tanto da presentare un secondo atto di motivi aggiunti al ricorso già pendente, affidato al seguente motivo di diritto:



Istituto Nazionale di Statistica

2° MOTIVO AGGIUNTO/NUOVO (ANCORA SULL'OPERATO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE) - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLE REGOLE GENERALI IN TEMA DI CONCORSI PUBBLICI (TRA GLI ALTRI, VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO FRA I CANDIDATI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLE OFFERTE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCENTRAZIONE E CONTINUITÀ DELLE SEDUTE) - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONevolezza ED INGIUSTIZIA MANIFESTE, PERPLESSITÀ, SOTTO ALTRO PROFILO.

Ritenendo vieppiù illegittima la sua mancata ammissione alla prova orale di concorso, con il secondo atto di motivi aggiunti, il Dott. Verrecchia ha ribadito le proprie conclusioni e domande al G.A. adito, nel modo che segue:

"- nel merito: dichiarare illegittimi i provvedimenti gravati e, conseguentemente, annullarli (così come meglio precisato in epigrafe) unitamente ad ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;

- ancora nel merito: condannare l'Ente intimato al risarcimento in forma specifica (secondo i termini meglio indicati in atto e, dunque), con conseguente riconoscimento dell'obbligo dell'Istituto resistente di provvedere a rinnovare la valutazione dei titoli per entrambe le Aree A e B ed ai conseguenti adempimenti; ovvero, in subordine, ad azzerare e rinnovare l'intera procedura concorsuale; ovvero ancora, in via estremamente degradata, condannarlo al risarcimento per equivalente economico dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio".

4) Controinteressati destinatari della presente notificazione:

Tutti i soggetti collocati utilmente nella graduatoria finale di merito per l'Area A – *Strategia*, e Area B - *Gestione dei processi statistici e dei processi organizzativi e amministrativi a supporto della produzione statistica*,



Istituto Nazionale di Statistica

redatta al termine del concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi 4 posti a tempo indeterminato per il profilo di Dirigente Tecnologo di primo livello professionale indetto dall'Istituto nazionale di statistica - codice identificativo DIR-TEC-2018, (Deliberazione DOP/865/2018 del 3/8/2018 - Diario ammessi al colloquio - Nota commissione n. 2045036/21 del 11/06/2021).

Di seguito, l'elenco nominativo dei suddetti controinteressati:

Area A) – Strategia:

GANDOLFO MARINA

TERRACINA SUSANNA

CASALE DANIELA

FERRUZZI CONCETTA

MARSILI MARCO

Area B) – Gestione dei processi statistici e dei processi organizzativi e amministrativi a supporto della produzione statistica:

CENTRA MARCO

SALOMONE ALDA ANNA MARIA

PILEGGI PATRIZIA

CAPPELLA MARISA

BRUNO GIANCARLO

CONIGLIO ROSALIA

OROPALLO FILIPPO

RANALDI RITA

VALENTINI ALESSANDRO

DE SANTIS VALERIO

FERRUZZI CONCETTA

MARSILI MARCO

MIRTO ANNA PIA MARIA

REALE ALESSANDRA



Istituto Nazionale di Statistica

AROSIO FABRIZIO MARIA

POLIDORO FEDERICO

CANGIALOSI DONATELLA

5. Informazioni sullo svolgimento del processo

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "*Ricerche ricorsi*", rintracciabile all'interno della sottosezione "*Lazio – Roma*" della sezione "*TAR*".

6. Numero dell'ordinanza che ha disposto la notifica per pubblici proclami:

Con ordinanza n. 15862/2025 pubblicata il 28 agosto 2025, la Sez. III Quater del TAR Lazio – Roma, ha autorizzato il ricorrente alla notifica per pubblici proclami. L'ordinanza è allegata al presente avviso.

7. Testo integrale dei ricorsi

Il testo integrale del ricorso introduttivo N.R.G. 10028/2021, del primo atto di motivi aggiunti al ricorso, del secondo atto di motivi aggiunti al ricorso e dell'ordinanza n. 15862 del 28.08.2025 della Sez. III-Quater del TAR Lazio – Roma, sono pubblicati unitamente al presente avviso.

IL DIRETTORE GENERALE

